

## **IL RETTORE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 con particolare riferimento al Capo IV “Corsi di perfezionamento”;

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” con particolare riferimento all’articolo 6 “Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi”;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0020723 del 19 dicembre 2007;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 0025124 del 27 marzo 2009;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 9 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 22 dicembre 2009

## **DECRETA**

È emanato il “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel testo che segue:

## **REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI MASTER UNIVERSITARI, DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI FORMAZIONE FINALIZZATA E DI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e fonti normative**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito "Ateneo" o "Università"), disciplina l'attivazione e la gestione di:
  - a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all'articolo 3, comma 9 e all'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello;
  - b) corsi di perfezionamento di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - c) corsi di aggiornamento professionale, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati dei corsi di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. Per la realizzazione dei corsi di cui al presente articolo, l'Ateneo può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica alle attività di formazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico, che l'Università può svolgere a favore di committenti esterni pubblici e privati ai sensi del "Regolamento per la disciplina dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza e di formazione da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati e delle convenzioni di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica" emanato con decreto del Rettore in data 19 marzo 2003.

## CAPO I

### MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

#### Articolo 2

##### Definizione e struttura

1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito “master universitari”) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-laurea, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l’obiettivo di:
  - a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all’inserimento in ambito professionale e lavorativo;
  - b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.
2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all’acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso.
4. I master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l’acquisizione di almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
5. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
6. La frequenza al master universitario è obbligatoria. Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività, comunque non inferiore al 75% delle ore complessive del corso.
7. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento di tutte le prove di verifica previste.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti per l'ammissione**

1. Per essere ammessi ai master universitari di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea.
2. Per essere ammessi ai master universitari di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale o del titolo di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli allievi a partire dall'avvio dei corsi, ai master universitari possono essere ammessi i laureandi che conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo all'avvio delle attività didattiche e che, alla data delle procedure selettive per l'ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. L'immatricolazione avviene sotto condizione e l'iscrizione decade nel caso di non conseguimento del titolo d'accesso. In tal caso non è previsto il rimborso dei contributi di iscrizione versati.
4. Possono essere ammessi ai master universitari anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione dai relativi Comitati di coordinamento, previa verifica dei requisiti da parte dei competenti uffici.
5. Limitatamente ai master universitari di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
6. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai master universitari, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
7. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio.
8. Il Comitato di coordinamento può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento del master universitario.
9. Ai sensi dell'articolo 20, comma 16 del Regolamento didattico di Ateneo non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi entro i termini indicati nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti. Coloro che, avendone titolo, intendono iscriversi a un master universitario, essendo già iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo, laddove consentito.

## **Articolo 4**

### **Prove di verifica**

1. Il master universitario prevede lo svolgimento di prove di verifica intermedie, che possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione”. Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.
2. Al termine del master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite tenuto conto delle attività di stage e che può prevedere l'acquisizione di crediti. Il giudizio della prova finale per il conseguimento del master universitario non prevede una votazione specifica. In caso di giudizio negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato di coordinamento.

## **Articolo 5**

### **Insegnamenti singoli**

1. Il Comitato di coordinamento può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.
2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.
3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.
4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato di coordinamento del master universitario, nel rispetto di quanto stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.
5. Agli iscritti a singoli insegnamenti che superino la prova di verifica prevista è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti acquisiti.

## **Articolo 6**

### **Uditori**

1. Il Comitato di coordinamento può prevedere la presenza di uditori, che frequentano le attività didattiche previste senza obbligo di stage. Possono essere ammessi come uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master universitario.
2. Il numero degli uditori non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.

3. L'eventuale quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato di coordinamento.
4. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività previste, ad eccezione dello stage, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

## CAPO II

### CORSI DI PERFEZIONAMENTO

#### Articolo 7

##### Definizione e struttura

1. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) hanno l'obiettivo di:
  - a) rispondere ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente;
  - b) rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio.
2. I corsi di perfezionamento sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
3. Le attività formative previste nei corsi di perfezionamento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Di norma i corsi di perfezionamento hanno durata non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un numero minimo di otto crediti e di un numero massimo di crediti inferiore a sessanta, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
6. La frequenza al corso di perfezionamento è obbligatoria. Il Comitato di coordinamento del corso di perfezionamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività, comunque non inferiore al 75% delle ore complessive del corso.
7. L'acquisizione dell'attestato del corso di perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.

#### Articolo 8

##### Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario.

2. Possono essere ammessi ai corsi di perfezionamento anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione dai relativi Comitati di coordinamento, previa verifica dei requisiti da parte dei competenti uffici.
3. Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
5. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio.
6. Il Comitato di coordinamento può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento dell'attestato del corso di perfezionamento.
7. E' consentita la contemporanea iscrizione a un corso di perfezionamento e a un corso di studio di questo o di altri Atenei. In ottemperanza all'articolo 20, comma 18 del Regolamento didattico di Ateneo è consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico, purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.

## **Articolo 9**

### **Prove di verifica**

1. Al termine del corso di perfezionamento è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite. Il giudizio della prova finale del corso di perfezionamento non prevede una votazione specifica. In caso di giudizio negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato di coordinamento del corso.
2. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico-disciplinari. Le prove possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione". Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.



## **Articolo 10**

### **Uditori**

1. Il Comitato di coordinamento del corso di perfezionamento può prevedere la presenza di uditori, che frequentano le attività didattiche previste senza obbligo di stage. Possono essere ammessi come uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di perfezionamento.
2. Il numero degli uditori non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il corso di perfezionamento.
3. L'eventuale quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato di coordinamento.
4. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività previste, ad eccezione dell'eventuale stage, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

### **CAPO III**

## **CORSI DI AGGIORNAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

### **Articolo 11**

#### **Definizione e struttura**

1. L'Ateneo può attivare corsi di aggiornamento professionale, corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne.
2. Gli obiettivi, la durata, la tipologia delle attività formative, l'eventuale acquisizione di crediti a fronte di prova di verifica, i requisiti di accesso coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
3. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano norme e procedure in analogia con quanto previsto per i corsi di perfezionamento.

## CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 12 Organi dei corsi

1. Gli organi dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:
  - a) il Direttore;
  - b) il Comitato di coordinamento;
  - c) il Coordinatore (se previsto);
  - d) il Referente amministrativo.
  
2. Il Direttore del corso è un docente di ruolo dell'Ateneo ed è il responsabile dello svolgimento delle attività del corso. In particolare il Direttore:
  - a) propone l'attivazione del corso;
  - b) è Presidente del Comitato di coordinamento e ne convoca le riunioni;
  - c) nomina le Commissioni giudicatrici del corso, ad eccezione di quella per la prova finale e, di norma, le presiede;
  - d) cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso;
  - e) redige la relazione finale del corso, atta a evidenziare i risultati didattici e formativi conseguiti.
  
3. Il Direttore non può ricoprire analoga posizione in altri corsi contemporaneamente attivi.
  
4. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore i docenti che, secondo le norme vigenti e i regolamenti attuativi di Ateneo, si trovino in situazioni incompatibili con lo svolgimento di attività didattica e di organizzazione della didattica, o in situazioni che comportino una stabile permanenza all'estero.
  
5. Il Comitato di coordinamento (di seguito Comitato) assicura un adeguato livello scientifico e didattico ed è responsabile del coordinamento e della gestione del corso. In particolare il Comitato:
  - a) propone la scelta del Direttore;
  - b) si riunisce periodicamente per programmare le attività del corso e disporre le relative delibere, redigendone apposito verbale da trasmettersi agli uffici competenti;
  - c) nomina il referente amministrativo del corso;

- d) sulla base della documentazione prodotta dai candidati, e ai soli fini dell'ammissione al corso, può dichiarare l'equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero ai titoli validi per l'accesso al corso;
  - e) delibera in merito alla carriera degli iscritti e in particolare l'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti in altre attività.
6. Il Comitato è composto da non meno di sei membri per i master universitari e da non meno di tre membri negli altri casi; almeno la metà dei componenti deve essere formata da docenti di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze nel settore considerato.
7. Il Direttore e il Comitato sono nominati con decreto del Rettore, contestualmente all'attivazione del corso. Il Comitato propone al Rettore, motivandole, eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti del Comitato o del Direttore.
8. Il Coordinatore svolge funzioni di coordinamento e supervisione delle attività del corso e può essere individuato dal Comitato solo tra i propri componenti.
9. Il Referente amministrativo cura gli aspetti amministrativi, contabili ed organizzativi del corso ed è responsabile della comunicazione con gli uffici amministrativi e della trasmissione dei verbali del Comitato e di ogni altro documento utile alla gestione del corso. Il Referente amministrativo, nominato dal Comitato, è individuato tra il personale amministrativo delle strutture coinvolte nel corso, in accordo con i relativi responsabili.

### **Articolo 13**

#### **Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici vengono istituite per lo svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso, nonché per lo svolgimento delle eventuali prove intermedie e della prova finale.
2. La Commissione di selezione è nominata dal Direttore su proposta del Comitato di coordinamento ed è composta da non meno di due membri (tre per i master universitari), di cui almeno la metà docenti di ruolo dell'Ateneo, compreso il Presidente.
3. Le Commissioni di verifica per le prove intermedie sono nominate all'inizio delle attività dal Direttore su proposta del Comitato e sono composte da non meno di due membri, di cui almeno uno docente universitario dell'Ateneo del settore scientifico-disciplinare di competenza.
4. La Commissione per la prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Comitato di coordinamento ed è composta da non meno di tre membri (cinque per i master universitari), di cui almeno la metà docenti di ruolo dell'Ateneo, compreso il Presidente. Alla Commissione possono essere aggregati altri docenti in qualità di esperti.

## Articolo 14

### Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione annuale dei corsi è deliberata dalle Facoltà e dalle eventuali altre strutture interessate entro il 31 marzo (avvio del corso da ottobre a marzo successivo) o il 30 settembre di ogni anno (avvio del corso da aprile a settembre successivo). Essa è presentata per l'approvazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Dopo l'approvazione, il corso è attivato con decreto del Rettore.

2. La proposta di attivazione è presentata da uno o più docenti di una o più Facoltà ed è redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti. Essa deve indicare in particolare:

- a) la tipologia e il titolo del corso;
- b) i nominativi del Direttore, dei componenti del Comitato di coordinamento e del Referente amministrativo di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- c) il periodo e le sedi di svolgimento;
- d) il numero massimo degli allievi, nonché il numero minimo di iscritti necessari per l'avvio delle attività didattiche;
- e) i contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche per gli studenti;
- f) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- g) gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale di personale già attivo;
- h) le modalità di svolgimento delle verifiche ai fini della acquisizione dei relativi crediti e le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale;
- i) i requisiti per l'ammissione e le modalità di selezione;
- j) le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del corso;
- k) l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti.

3. Costituiscono altresì parte integrante della proposta:

- a) il piano didattico, redatto secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti, contenente gli insegnamenti, la relativa denominazione in lingua inglese, i relativi contenuti, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero di crediti attribuiti, i moduli, le forme didattiche di erogazione e la copertura delle attività formative previste; di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso; ai

- sensi dell'articolo 1, comma 10 della legge 4 novembre 2005, n. 230, non possono essere conferiti incarichi di docenza al personale tecnico-amministrativo delle università;
- b) il piano finanziario di cui all'articolo 15 del presente regolamento;
  - c) per i corsi di area medica, l'autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.
4. Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche.
5. La proposta di attivazione di un corso che, nell'anno o negli anni accademici precedenti, non sia stato avviato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere specificamente motivata dal proponente in relazione all'effettivo fabbisogno formativo rilevato.

## **Articolo 15**

### **Piano finanziario**

1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.
2. La copertura finanziaria delle spese è assicurata:
- a) dai contributi degli iscritti, i cui importi minimi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in relazione alla tipologia formativa;
  - b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno alla frequenza;
  - c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dall'Ateneo.
3. Le somme di cui al comma precedente costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi. Di norma la gestione finanziaria del corso è affidata agli uffici di competenza dell'amministrazione centrale.
4. Le voci di spesa comprendono i costi di gestione sostenuti dall'Ateneo per le attività dei corsi, calcolati nelle seguenti misure.
- a) sui contributi dei frequentanti:
    - 30 % per i master universitari
    - 16 % per i corsi di perfezionamento e le altre tipologie formative
  - b) sui finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati (ad eccezione di quelli finalizzati a premi o borse di studio):
    - 16 % per tutte le tipologie formative.

## Articolo 16

### **Bando di attivazione e iscrizione ai corsi**

1. Il bando, emanato con decreto del Rettore, deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, la composizione del Comitato di coordinamento, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, il contributo da versarsi per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione.
2. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.
3. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in una graduatoria di idonei, stilata al termine della selezione.
4. L'iscrizione si perfeziona tramite la consegna in segreteria studenti dell'apposito modulo di immatricolazione e della ricevuta del contributo di iscrizione, se dovuto.
5. In caso di rinuncia di un iscritto prima dello svolgimento del 25% delle attività di formazione può subentrare il primo degli idonei esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per l'iscrizione.
6. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata all'area Segreteria e servizi agli studenti, secondo le procedure previste dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

**CAPO V**  
**CORSI INTERUNIVERSITARI**

**Articolo 17**

**Attivazione corsi interuniversitari**

1. L'Ateneo può realizzare i corsi oggetto del presente regolamento anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. **Il corso interuniversitario non deve porsi in potenziale concorrenza con master o corsi attivati dall'Ateneo o in corso di approvazione.**
3. **Il contributo dei docenti dell'Ateneo all'offerta didattica prevista dal master o corso interuniversitario deve, di norma, coprire almeno il 20% dei Crediti Formativi Universitari rilasciati dal corso.**
4. La presentazione della proposta di attivazione dei corsi interuniversitari segue le stesse modalità e tempistiche previste dal presente regolamento per i corsi di Ateneo. Per particolari esigenze gli atenei coinvolti possono concordare differenti modalità di presentazione.
5. La proposta di attivazione è deliberata dalle Facoltà e dalle eventuali altre strutture interessate ed è presentata per l'approvazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.
6. I rapporti tra gli atenei coinvolti nella realizzazione dei corsi interuniversitari sono regolati da apposita convenzione, stipulata nel rispetto delle norme vigenti in materia e di quanto stabilito nel presente regolamento.



## CAPO VI CONVENZIONI

### Articolo 18

#### Convenzioni interuniversitarie

1. L'attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:

- a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;
- b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;
- c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l'**eventuale** quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;
- d) la sede o le sedi didattiche;
- e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;
- f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.

2. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 14.

### Articolo 19

#### Convenzioni con altri soggetti pubblici e privati

1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.

2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:

- a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;
- b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
- c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;
- d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.

3. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione.

4. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l'Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti.
5. Nel caso previsto alla lettera b) del comma 2 o in altri casi particolari, compatibilmente con norme e regolamenti vigenti, la collaborazione può essere formalizzata con lettera di accettazione, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative.
6. Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso e approvata dalla Facoltà sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze.

**CAPO VII**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 20**

**Entrata in vigore e decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Esso si applica ai corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.
3. Esso si applica altresì ai corsi attivati nell'anno accademico 2008-2009, con avvio delle attività didattiche previsto nel mese di settembre 2009.

**Articolo 21**

**Modifiche al regolamento**

1. A seguito di modifiche dello Statuto o del Regolamento didattico d'Ateneo il Senato accademico verifica la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

Il Rettore  
F.to  
Prof. Marcello Fontanesi

Reg. il **13 gennaio 2010**  
Al n. **0027789**

**Parti in grassetto**  
**modifiche D.R. 0025523/11 del 10/10/11**

## INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione e fonti normative .....	2
<b>CAPO I</b>	<b>MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO .....</b>	<b>3</b>
Articolo 2	Definizione e struttura .....	3
Articolo 3	Requisiti per l'ammissione .....	4
Articolo 4	Prove di verifica.....	5
Articolo 5	Insegnamenti singoli .....	5
Articolo 6	Uditori.....	5
<b>CAPO II</b>	<b>CORSI DI PERFEZIONAMENTO.....</b>	<b>7</b>
Articolo 7	Definizione e struttura .....	7
Articolo 8	Requisiti per l'ammissione .....	7
Articolo 9	Prove di verifica.....	8
Articolo 10	Uditori.....	9
<b>CAPO III</b>	<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI.....</b>	<b>10</b>
Articolo 11	Definizione e struttura .....	10
<b>CAPO IV</b>	<b>DISPOSIZIONI COMUNI.....</b>	<b>11</b>
Articolo 12	Organi dei corsi.....	11
Articolo 13	Commissioni giudicatrici .....	12
Articolo 14	Proposta di attivazione.....	13
Articolo 15	Piano finanziario .....	14
Articolo 16	Bando di attivazione e iscrizione ai corsi .....	15
<b>CAPO V</b>	<b>CORSI INTERUNIVERSITARI.....</b>	<b>16</b>
Articolo 17	Attivazione corsi interuniversitari.....	16
<b>CAPO VI</b>	<b>CONVENZIONI.....</b>	<b>17</b>
Articolo 18	Convenzioni interuniversitarie.....	17
Articolo 19	Convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.....	17
<b>CAPO VII</b>	<b>NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>19</b>
Articolo 20	Entrata in vigore e decorrenza .....	19
Articolo 21	Modifiche al regolamento .....	19
<b>INDICE</b>	<b>.....</b>	<b>20</b>